



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 22 del 16/01/2026

**Oggetto: ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'ASL VCO E LA SOCIETÀ
"POLISPECIALISTICO LEONARDO SRL" PER L'EFFETTUAZIONE DI
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI OTORINOLARINGOIATRIA
RINNOVO 2026**

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funziario: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017, modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025;

preMESSo che il centro "POLISPECIALISTICO LEONARDO SRL" con sede legale a Novara, in Via Fiume n. 13, titolare di autorizzazione allo svolgimento di attività polispecialistica ambulatoriale non accreditata, con nota acquisita al protocollo in arrivo ASL VCO n. 65425 in data 01/10/2025, ha chiesto a questa Azienda il rinnovo dell'accordo contrattuale di collaborazione per l'acquisizione di prestazioni specialistiche di dirigenti medici di Otorinolaringoiatria, rivolta a propri pazienti solventi in forma ambulatoriale, per un monte massimo pari a 16 ore mensili;

rilevato che l'attività richiesta rientra nella fattispecie dell'art. 89 comma 1 lett. c) C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria che recita:

1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:

omissis

c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse.

richiamata la deliberazione n. 127 del 11/02/2025 con la quale è stata approvata e autorizzata la convenzione con il centro "POLISPECIALISTICO LEONARDO SRL" per l'acquisizione di prestazioni specialistiche di Otorinolaringoiatria, per un impegno massimo di 16 ore mensili sino al 31/12/2025;

dato atto che, la SOS Libera Professione - Ufficio Convenzioni, con comunicazione mail del 24/10/2025, ha chiesto al Direttore della SOC una valutazione in merito alla richiesta da parte del centro "POLISPECIALISTICO LEONARDO SRL" del rinnovo della convenzione di cui trattasi per l'anno 2026;

preso atto del parere favorevole del Direttore della SOC summenzionata che, sentito il personale dirigente a rapporto esclusivo afferente alla Struttura, con comunicazione mail del 11/12/2025 ha espresso la disponibilità all'effettuazione dell'attività di collaborazione in equipe per un massimo di 16 ore mensili;

dato atto che la necessità di garantire l'espletamento in via prioritaria dell'attività istituzionale potrà essere considerata quale condizione per la sospensione e/o la revoca della convenzione;

considerato che la SOS Libera Professione - Ufficio Convenzioni con comunicazione mail del 23/12/2025 ha condiviso con il centro "POLISPECIALISTICO LEONARDO SRL" la bozza



del disciplinare di convenzione con le condizioni di svolgimento dell'attività in equipe e la relativa remunerazione richiesta dall'ASL VCO;

preso atto che con mail acquisita al protocollo ASL VCO n. 87672 del 24/12/2025, il centro "POLISPECIALISTICO LEONARDO SRL" ha approvato il contenuto del disciplinare di convenzione, come da allegato (AL01) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

di rinnovare, con decorrenza dal **01/01/2026** al **31/12/2026**, l'accordo convenzionale tra ASL VCO e il centro "POLISPECIALISTICO LEONARDO SRL", con sede a Novara in Via Fiume n. 13, per l'effettuazione di prestazioni specialistiche di otorinolaringoiatria rese da dirigenti medici a rapporto esclusivo afferenti alla SOC Otorinolaringoiatria, da svolgersi in équipe e fuori orario di lavoro, rivolta a pazienti del centro "POLISPECIALISTICO LEONARDO SRL" solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di 16 ore mensili;

di dare atto che l'attività richiesta è normata dall'art. 89 comma 1 lett. c) C.C.N.L. 23/01/2024 e dagli artt. 2 e 7 del vigente regolamento dell'attività libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui all'allegato (AL01): **ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'ASL VCO E IL CENTRO "POLISPECIALISTICO LEONARDO SRL" PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI OTORINOLARINGOIATRIA - RINNOVO ANNO 2026**;

di dare atto, contestualmente, che il rapporto convenzionale determina un introito complessivo presunto:

DESCRIZIONE	INTROITO PRESUNTO	CONTO ECONOMICO	DENOMINAZIONE	BILANCIO ESERCIZIO
Prestazioni otorinolaringoiatria	€ 7.000,00	R180277B	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	Anno 2026

di precisare, infine, che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione e il fondo decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'équipe (dirigenti medici e personale di supporto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto.



DELIBERA

1) di rinnovare, per le motivazioni in narrativa che qui si intendono tutte richiamate e relativamente al periodo che va dal **01/01/2026** al **31/12/2026**, l'accordo convenzionale con il centro "POLISPECIALISTICO LEONARDO SRL", con sede a Novara in Via Fiume n. 13, per l'effettuazione di prestazioni specialistiche di otorinolaringoiatria, rese dai dirigenti medici a rapporto esclusivo afferenti alla SOC Otorinolaringoiatria, da svolgersi in équipe e fuori orario di lavoro, e rivolta a pazienti del centro "POLISPECIALISTICO LEONARDO SRL" ri solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di 16 ore mensili;

2) di dare atto che l'attività richiesta è normata dell'art. 89 comma 1 lett. c) C.C.N.L. 23/01/2024 e dagli artt. 2 e 9 del vigente regolamento dell'attività libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui all'allegato (AL01): **ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'ASL VCO E IL CENTRO "POLISPECIALISTICO LEONARDO SRL" PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI OTORINOLARINGOIATRIA - RINNOVO ANNO 2026**;

3) di dare atto, contestualmente, che il presente provvedimento determina un introito complessivo presunto:

DESCRIZIONE	INTROITO PRESUNTO	CONTO ECONOMICO	DENOMINAZIONE	BILANCIO ESERCIZIO
Prestazioni otorinolaringoiatria	€ 7.000,00	R180277B	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	Anno 2026

4) di precisare, altresì, che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione e il fondo decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'équipe (dirigenti medici e personale di supporto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture.

5) di stabilire che, eventuali rapporti economici pregressi, intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti, saranno regolati secondo le condizioni previste nella convenzione stessa;

6) di affidare alla SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;

7) di demandare al Direttore della SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n 290 del 12/05/2017, modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025;



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

8) di dare atto che la presente delibera, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata sull'Albo on-line del sito istituzionale aziendale.

	ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA SOCIETÀ	
	POLISPECIALISTICO LEONARDO Srl AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA	
	A NOVARA PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI	
	OTORINOLARINGOIATRIA – RINNOVO 2026	
	TRA	
	L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.	
	00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente	
	rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Vittoria M. Priolo, Direttore della SOC	
	Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale	
	approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017, modificato con	
	delibera n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025.	
	E	
	la Società Polispecialistico Leonardo S.r.l. , P.IVA 02480100037, con sede legale a	
	Novara in Via Fiume n. 13, (nel prosieguo d'atto denominata Struttura) in possesso delle	
	autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività di assistenza ambulatoriale non	
	convenzionata, nella persona del Legale Rappresentante Dott. Leonardo Palmeri domiciliato,	
	ai fini del presente accordo contrattuale, presso la sede legale della Società a responsabilità	
	limitata	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	ART. 1 - L'ASL VCO autorizza i dirigenti della SOC di Otorinolaringoiatria, a rapporto	
	esclusivo ad effettuare, in regime di libera professione intramuraria d'equipe, prestazioni	
	specialistiche ambulatoriali di ORL, per un monte ore mensili pari a <u>16 ore</u> , presso la sede	
	della Struttura, utilizzando le attrezzature di proprietà della struttura.	
	ART. 2 - Le prestazioni indicate nell'art. 1 verranno svolte fuori orario di servizio ai sensi:	
	- dell'art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 a norma del quale l'attività professionale, richiesta a	
	1	

2

21	95.42	Impedenzometria (esame impedenziometrico)	€
			70,00
21	9813.2	Laringoscopia e altra tracheoscopia	€
			175,00
21	21.03	Controllo epistassi mediante cauterizzazione e tamponamento	€ 105,00
21	21.31	Asport./demoliz. locale lesione intranasale	€
			210,00
21	86.4	Asportazione radicale lesione della cute	€
			350,00
21	18.29	Asportazione o demoliz. Altra lesione orecchio esterno (cauterizzazione, coagulazione, crio-chirurgia, curettage, elettro-coagulazione, enucleazione, asportazione di residuo (appendice), preauricolare polipi, cisti) – escluso “Biopsia dell’orecchio esterno	€
			280,00
21	27.49.1	Altra asportazione lesione della bocca (asportazione neo-formazioni del cavo orale)	€
			360,00

ART. 3 - La Struttura effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente all'ASL VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.

ART. 4 - La Struttura si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 5 - La Struttura si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni:

- il modulo di cui all'allegato 1 – elenco pazienti e prestazioni eseguite da ogni singolo dirigente facente parte dell'equipe, debitamente vistato dal delegato della Struttura. Nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 par. 1 lett. c) del Reg. UE 2016/679, nel modulo sarà riportato un riferimento univoco al paziente (es: C.F. o numero fattura di

	riferimento);	
	- <u>registro presenze di cui all'allegato 2</u> (vistata dal Responsabile delegato della struttura)	
	contenente i seguenti dati: ragione sociale della struttura, oggetto e durata della convenzione,	
	nr. totali ore mensili previste dalla convenzione, nome e cognome del dirigente dell'equipe,	
	data del giorno svolgimento della prestazione, le ore svolte in quel giorno e firma.	
	ART. 6 - L'ASL VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà	
	mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dalla Struttura per le attività oggetto	
	del presente accordo. La Struttura si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di	
	ricevimento. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti	
	dell'equipe le quote di spettanza nel primo mese successivo utile.	
	In caso di mancato pagamento delle fatture entro i termini previsti, l'ASL VCO invierà la	
	diffida ad adempiere; decorso inutilmente il termine fissato per l'adempimento, si procederà	
	alla risoluzione della convenzione, riservandosi la facoltà di addebitare gli interessi di mora e	
	l'eventuale risarcimento del danno.	
	ART. 7 - L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono	
	l'attività di cui al presente accordo. La Struttura ed i dirigenti manlevano l'ASL VCO da	
	tutte le altre responsabilità in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo	
	funzionamento di attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico	
	della Struttura stessa.	
	ART. 8 - Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, il Società Leonardo Srl	
	dichiara:	
	- di non aver stipulato contratti o attribuito incarichi, successivamente alla data di entrata in	
	vigore della L. n. 190/2012, a ex dipendenti che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di	
	servizio, poteri autoritativi o negoziali presso l'Azienda sanitaria stessa, nel triennio	
	successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.;	
	4	

	- di essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali	
	prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o	
	conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.	
	ART. 9 - Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano come autonomi Titolari	
	del trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento	
	Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Le Parti si impegnano a osservare le	
	disposizioni del citato Regolamento UE e quelle del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice	
	in materia di protezione dei dati personali” e di conformare le proprie attività di trattamento	
	ai provvedimenti dell’Autorità di controllo nonché alle Linee Guida e ai pareri dell’EDPB.	
	Le Parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente	
	atto, è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del GDPR e dell’art.	
	2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali	
	ed europee riguardo al trattamento dei dati personali. Limitatamente alla stipula e alla	
	gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano	
	di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti,	
	registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipula ed alla	
	esecuzione del presente rapporto contrattuale e per gli adempimenti di pubblicazione previsti	
	dalla normativa vigente. Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente	
	Convenzione, i Dirigenti interessati dell’ASL VCO operano quali soggetti autorizzati al	
	trattamento dei dati personali per la Struttura sulla base di formale designazione e	
	autorizzazione al trattamento quale “Incaricato esterno”, adottata dal legale rappresentante	
	della Struttura o da un suo delegato.	
	ART. 10 - La presente convenzione avrà validità dal 01/01/2026 al 31/12/2026 , con	
	possibilità di rinnovo previo accordo sottoscritto tra le parti approvato con deliberazione	
	dell’ASL VCO.	
	5	

	Le parti possono recedere dal presente accordo contrattuale mediante comunicazione PEC da	
	trasmettere con un preavviso di almeno 30 giorni. È prevista altresì la risoluzione immediata	
	dell'accordo convenzionale qualora sopraggiungano disposizioni di legge statali o regionali	
	ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili. Nel caso di comunicazione di	
	recesso da parte dell'ASL VCO, la Società Leonardo SRL è tenuta a pagare tutti gli esami	
	già eseguiti.	
	<u>Nelle more del perfezionamento degli atti, le parti concordano che eventuali rapporti</u>	
	<u>intercorsi saranno a norma del presente accordo.</u>	
	ART. 11 - Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le	
	parti convengono che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione	
	e/o all'adempimento del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di	
	Verbania.	
	ART. 12 - La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi	
	degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione	
	saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dalla Struttura	
	LEONARDO Srl (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Novara prot. n. 10046 del	
	2017).	
	Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n.	
	241/1990.	
	Novara data _____	
	Per la Società POLISPECIALISTICO LEONARDO S.r.l.	
	Il Rappresentante Legale	
	(Dott. Leonardo PALMERI)	
	Omegna data _____	
	Per ASL VCO	
	6	

[illegible][illegible]

Centro LEONARDO SRL

ALLEGATO 1 ELENCO PAZIENTI E PRESTAZIONI ESEGUITE
(non scrivere nome e cognome del paziente)

STRUTTURA _____ **Dr** _____

GIORNO _____ **ORA** _____

Rif. Fattura n. _____ **del** _____ **Cod.Fisc. Pz** _____

N.	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	Esame audiometrico vocale	84,00
	Visita otorinolaringoiatrica di controllo	91,00
	Irrigazione dell'orecchio dx rimozione cerume	91,00
	Irrigazione dell'orecchio sx rimoz. cerume	91,00
	Esame audiometrico tonale	70,00
	Esame clinico funzionalità vestibolare-test posizionale o rilievo	140,00
	Prima visita otorinolaringoiatrica	119,00
	Impedenzometria (esame impedenziometrico)	70,00
	Laringoscopia e altra tracheoscopia	175,00
	Controllo epistassi mediante cauterizzazione e tamponamento	105,00
	Asport./demoliz. locale lesione intranasale	210,00
	Asportazione radicale lesione della cute	350,00
	Asportazione o demoliz. Altra lesione orecchio esterno (cauterizzazione, coagulazione, criochirurgia, curettage, elettrocoagulazione, enucleazione, asportazione di residuo (appendice), preauricolare polipi, cisti) – escluso "Biopsia dell'orecchio esterno"	280,00
	Altra asportazione lesione della bocca (asportazione neoformazioni del cavo orale)	360,00

Riepilogo prestazioni

		PRESTAZIONE (descrizione)	N. Prestazioni al mese	Tariffa Richiesta per prestazione	TOTALE
Branca	Catalogo Regionale	Descrizione			
21	95.41.2	Esame audiometrico vocale		84,00	
21	8901.17	Visita otorinolaringoiatrica di controllo		91,00	
21	9652.0	Irrigazione dell'orecchio dx rimozione cerume		91,00	
21	9652.1	Irrigazione dell'orecchio sx rimoz. cerume		91,00	
21	95.41.1	Esame audiometrico tonale		70,00	
21	95.44.1	Test clinico della funzionalità vestibolare "esame clinico con prove caloriche e rilievo di segni spontanei"		140,00	
21	897.14	Prima visita otorinolaringoiatrica		119,00	
21	95.42	Impedenzometria (esame impedenziometrico)		70,00	
21	9813.2	Laringoscopia e altra tracheoscopia		175,00	
21	21.03	Controllo epistassi mediante cauterizzazione e tamponamento		105,00	
21	21.31	Asport./demoliz. locale lesione intranasale		210,00	
21	86.4	Asportazione radicale lesione della cute		350,00	
21	18.29	Asportazione o demoliz. Altra lesione orecchio esterno (cauterizzazione, coagulazione, criochirurgia, curettage, elettrocoagulazione, enucleazione, asportazione di residuo (appendice), preauricolare polipi, cisti) – escluso "Biopsia dell'orecchio esterno"		280,00	
21	27.49.1	Altra asportazione lesione della bocca (asportazione neoformazioni del cavo orale)		360,00	

FIRMA RESPONSABILE DELEGATO STRUTTURA _____ Data

Trasmettere a protocollo@pec.aslvco.it indicando nell'oggetto: Accordo contrattuale

OTORINOLARINGOIATRIA

ALLEGATO 2

REGISTRO PRESENZE

RAGIONE SOCIALE DITTA

.....SOCIETA' POLISPECIALISTICO LEONARDO SRL.....

OGGETTO DELLA CONVENZIONE:

**ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA SOCIETÀ POLISPECIALISTICO LEONARDO Srl
AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA A NOVARA PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE DI OTORINOLARINGOIATRIA – RINNOVO 2026**

DURATA CONVENZIONE DAL01/01/2026..... AL ...31/12/2026...

NR. 16 ORE TOTALI MENSILI PREVISTE DALLA CONVENZIONE

ANNO **MESE**

[illegible]

RESPONSABILE DELEGATO DELLA STRUTTURA

DATA.....

FIRMA.....